

Il primo Convegno internazionale di diritto agrario

A coronamento delle manifestazioni celebrative del Bicentenario dell'Accademia dei Georgofili e nel quadro dell'invito rivolto dall'ONU ai governi perché rivedano le « strutture agrarie » gravemente alterate da eventi complessi che si oppongono allo sviluppo economico sociale di vaste regioni di ogni continente, l'Università di Firenze ha promosso il primo Convegno internazionale di diritto agrario, affidandone l'attuazione all'Istituto di diritto agrario presieduto dal prof. Giangastone BOLLA.

Al Convegno, svoltosi dal 28 marzo al 2 aprile, hanno partecipato trentotto Nazioni, delle quali ventisei hanno presentato relazioni e dodici hanno inviato delegazioni ufficiali

Tre scopi si proponeva sostanzialmente il Convegno: 1) di considerare la particolare fisionomia del problema giuridico della terra nello stadio presente della sua evoluzione storica; 2) di far conoscere gli orientamenti della legislazione agraria e delle connesse dottrine nei vari Paesi, considerando specialmente l'attuazione dei principi espressi nelle più recenti Costituzioni; 3) di trarre dall'indagine comparatistica le premesse di una teoria generale della proprietà terriera con fini dottrinali e pratici, vale a

dire per il progresso della scienza giuridica e per l'attuazione sempre migliore della cooperazione internazionale, nonché le premesse di una migliore valutazione di particolari problemi connessi con il lavoro agricolo, il credito agrario, la colonizzazione interna e d'Oltre mare.

Alla seduta inaugurale, il prof. FINZI, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, a nome del Rettore, trattenuto a Roma per i doveri del suo alto ufficio, ha porto ai convenuti il saluto dell'Università di Firenze, delineando magistralmente il compito di propulsione e di revisione cui adempie nel tronco della grande tradizione civilistica il diritto agrario.

Quindi il prof. BOLLA ha svolto la sua relazione introduttiva ai lavori del Convegno. Qui ne richiamiamo solo i concetti fondamentali per quel che essi sono serviti di trama all'ulteriore svolgimento dei lavori.

La terra è uno strumento di produzione e il suo regime giuridico non deve prescindere da tale sua funzione che interessa intimamente la pubblica economia. La proprietà di uno strumento di produzione così essenziale non può avere i medesimi caratteri della proprietà di un bene di consumo. Nelle leggi ordinarie è già evidente il progressivo affermarsi, benché in modo ancor frammentario e contingente, di un diritto di proprietà degli strumenti di produzione — e in primo luogo della terra — distinto da quello relativo ai beni di consumo. Nasce da ciò il grave problema dei limiti e delle condizioni necessari per la conservazione della proprietà della terra quale istituto di diritto privato.

È possibile, senza negare la proprietà fondiaria privata, assicurarne la rispondenza alle esigenze della collettività? È possibile conciliare i limiti e le condizioni, implicite in detta rispondenza, con una proprietà privata della terra che non annulli nel proprietario il diritto di goderne e disporre? Il relatore si pronuncia ottimisticamente su questa possibilità, ma afferma che essa più che da ragionamenti astratti deve risultare dall'esperienza, dalla realtà, la quale, pertanto, deve essere conosciuta e interpretata quale si è svolta storicamente nel tempo, quale oggi si presenta nei vari Paesi; dalla storia e dalla comparazione scientificamente studiata, potrà risultare un nuovo organico diritto della proprietà fondiaria, che, senza annullarla, rispetti le esigenze collettive, le quali richiedono un più elevato apporto della terra alla produzione e alla disponibilità di alcune fondamentali materie prime e la più equa distribuzione dei suoi redditi.

Il materiale di indagine è vastissimo: basti ricordare le venti riforme fondiarie finora attuate e con indirizzo diverso da quello delle riforme espropriatrici; ma non meno interessante, l'*Agricultural Holding Act* inglese del 1948 e la legislazione sul riordinamento della proprietà agricola della Repubblica Federale tedesca.

Lo studio di questo materiale sembra indicare l'opportunità di concentrare l'attenzione per un organico sviluppo del diritto agrario, su due fatti: da una parte che la terra, strumento di produzione si articola in singoli *fundi* agricoli, base territoriale di altrettante aziende, costituenti organiche unità funzionali, sulle quali si impernia tutta l'attività agricola; dall'altra che il rapporto tra l'uomo e la terra, lavoro creativo e forza vegetativa, determina il sorgere di patrimoni allo scopo o di istituzioni tipiche

rette da proprii *statuti*. L'esistenza del *fondo*, come unità organica produttiva, implica una ripartizione della terra che ne elimini le forme patologiche, frammentazione e dispersione, mali che anche in Italia distruggono molta parte della ricchezza terriera; conferisce al titolare della proprietà facoltà di autogoverno; definisce la proprietà della terra e in genere dei beni strumento di produzione, come diritto di disporre per goderne in conformità dei loro fini costituzionali; impone doveri, obblighi, vincoli, che ne assicurino la permanenza e ne controllino e tutelino l'uso e i trasferimenti.

Le relazioni che seguirono svolsero in particolare i problemi della ricomposizione dei fondi frammentati, della difesa dell'unità aziendale, del regime di circolazione dei beni fondiari, della redistribuzione della proprietà con le riforme fondiarie, della protezione del suolo.

L'ordine dei lavori fu il seguente:

La mattina del 29 marzo, parlarono sul tema *Il diritto agrario in generale* i proff. HEDEMANN (Germania); SAVATIER (Francia); HAATAJA (Finlandia); BALLARIN (Spagna); DEMELIUS (Austria); SAMKALDEN (Olanda); ROSSI (Italia); FRASSOLDATI (Italia); La relazione del prof. DE CASTRO (Spagna) fu data per letta nell'assenza del relatore.

La sera dello stesso giorno, sul tema *Le riforme fondiarie* parlarono i proff. KINCK (Danimarca); WAGATSUMA (Giappone); NEHRU (India); EVELPIDI (Grecia); O'SHIEL (Irlanda); BIRSEN (Turchia). Aveva inviato una relazione su *La riforma agraria nel Messico* il prof. LUCIO MENDIETA NUMEZ.

La mattina del 30 Marzo sul tema *Proprietà e gestioni agrarie* parlarono i proff. GERMANI (Italia); BAUR (Germania); VOIRIN (Francia); BARBERO (Italia); SCHWIND (Austria); ORLOVSKY (Russia); LEVI (Stato di Israele); QUAZILBACH (Pakistan).

Nel pomeriggio, sullo stesso tema parlarono ancora i proff. ABENSOÛR (delegato della FAO); VELIDEDEOGLU (Turchia); OSWALD (Svizzera); RABAGLIETTI (Italia); BALAZS (Francia); KOBLER (Germania); NOILHAN (Francia); AXENIONOK (Russia); POLAK (Olanda); ZULUETA (Spagna); GALLONI (Italia).

Il 31 i partecipanti visitarono la zona di riforma dell'Ente Maremma e del Fucino e ne apprezzarono i risultati conseguiti.

Il 1 aprile, ripresa dei lavori sul tema *Contratti e lavori agricoli*. Parlarono i proff. CARRARA (Italia); MOLITOR (Germania); BASSANELLI (Italia); WOHRMANN (Germania); GIORGIANNI (Italia); DE JUGLART (Francia); FEHR (Svizzera); PAVLOV (Russia); PALMA (Venezuela).

Nel pomeriggio, sempre sullo stesso tema, parlarono i proff. SABINI (Italia); OLLIVERO (Italia); CRISCI (Italia); O'BRIEN (Irlanda); MILANI (Italia); PRATS GONZALES (Cile).

Il Convegno si chiuse con un elevatissimo discorso del Rettore Magnifico, prof. Paolo E. LAMANNA, profondamente apprezzato dai partecipanti, e con due ordini del giorno approvati a grandissima maggioranza.

Nel primo, i congressisti rilevando l'importanza assunta dal diritto agrario nei suoi problemi e nei principi generali, fanno voti che venga isti-

tuito a Firenze un istituto internazionale di diritto agrario comparato che segua, raccolga ed elabori tutti gli elementi attinenti allo sviluppo di questo diritto e a tal fine danno mandato al prof. Giangastone BOLLA, dell'Università di Firenze, di procedere agli opportuni accordi con l'Accademia dei Georgofili, con la FAO, l'OECE e altri enti tecnici internazionali interessati per provvedere alla costituzione del Centro stesso; nel secondo, presentato dai delegati cileni, il Convegno afferma «l'autonomia del diritto agrario e raccomanda ai Paesi che ancora non l'hanno fatto di codificare le norme giuridiche agrarie».

Nella mozione finale il prof. BOLLA ha rilevato che i risultati dell'incontro sono stati felici per merito dei partecipanti, per il numero e l'alto livello dei lavori presentati. Ha messo in evidenza che il fenomeno giuridico dell'agricoltura non è univoco in quanto vi sono diversità tematiche che rivelano diverso grado di evoluzione della legislazione agraria nei diversi paesi, varietà di apprezzamento nel valutare la crisi che il regime giuridico della proprietà terriera presenta nella vita dei popoli, diversità di metodo, di principi, di mezzi giuridici per rendere possibile la permanenza, la conservazione della proprietà del suolo agrario. Ha concluso dichiarando che il Convegno ha portato i seguenti risultati: che la possibilità della permanenza della proprietà privata del suolo coltivabile non è contestata, pur rilevandosi che la concezione individualistica cede sempre più il passo a forme di organizzazione familiare — aziendale, cooperative, gruppi; che dalla crisi presente della proprietà fondiaria agraria si fa strada una tendenza diretta ad assicurare formule e ordinamenti che garantiscano la conservazione della proprietà privata, la sua organizzazione a fini produttivi, limitandone perciò l'indebitamento, vincolandola in ordine alla circolazione, proteggendola nei trasferimenti per la specifica funzione economico sociale; che la redistribuzione terriera e la permanenza della proprietà del suolo agrario si riflettano sulle strutture sociali.

Su proposta del prof. ASCARELLI, e con la cordiale adesione del prof. VOIRIN, fu approvato per acclamazione la designazione di Parigi a sede del secondo Convegno internazionale di diritto agrario, da tenersi nel 1957.

Questa la cronaca del Convegno. Ma non sarà privo di interesse cogliere qualche punto saliente, emerso dallo svolgimento dei lavori, avvertendo tuttavia, che esso vuol fermare un'impressione, più che dedurne un giudizio ancora prematuro in attesa della pubblicazione degli Atti, annunciata imminente.

Soprattutto due ordini di considerazioni mi pare meritino di essere segnalati: l'uno si riferisce alla diversità che sul piano dommatico è stata affermata per ciò che concerne l'oggetto capace di ridurre a sistema lo studio del diritto agrario; l'altro all'orientamento legislativo concernente i rapporti giuridici in agricoltura, nettamente riformistico ed innovatore, anche nei paesi tradizionalmente gelosi custodi della maestà e della certezza del diritto.

Riguardo al primo ordine di considerazioni, due tendenze sono emerse: quella facente capo al prof. BOLLA che vede nel fondo, nella sua unità orga-

nica e funzionale, l'elemento catalizzatore della scienza del diritto agrario, e quella che vede nell'impresa la causa dell'unità sistematica del diritto agrario. Opinione questa affermata da numerosi relatori stranieri e svolta con particolare convinzione dal ROSSI che in tale mozione ha inquadrato — in un recente libro istituzionale — tutta la materia del diritto agrario, non nuova peraltro: basti ricordare il poderoso contributo del prof. FINZI nel già lontano primo congresso nazionale di diritto agrario del 1935.

Diciamo subito — e non certo per amore di facile eclettismo — che noi non crediamo ad una netta ed insanabile antitesi concettuale fra questi due indirizzi dottrinali. Per diverse ragioni: la prima delle quali è che il fondo non è più quello risultante dalla primitiva accezione romanistica, anche se da essa deriva. Esso ha subito un'interpretazione evolutiva. Il fondo, ha scritto il CICALA, ora ci appare non più solo come una porzione definitiva di superficie terrestre sottoposta a cultura e al regime giuridico della proprietà; ma ormai addirittura come *istituzione* nel senso oggi acquisito da questo termine, ove si fondono in unità sintetica tutti gli elementi materiali e ideali offerti dalla natura fisica e dalla struttura giuridica che la costituiscono. Il fondo, come termine giuridico, oggi appare azienda agricola giuridicamente disciplinata e quindi come un ricco complesso di principi normativi (in esso incorporati), che si riferiscono al comportamento dei soggetti dei relativi rapporti giuridici e all'atteggiamento della giuridica comunanza in generale, cioè della Stato, che assume e garantisce la tutela di tutti gli interessi sopra accennati.

Ora se anche questa tesi (identificazione del *fundus* con l'azienda) è suscettibile di qualche precisazione, essa nondimeno sta a dimostrare la complessività che la parola fondo racchiude, tale da aprire ben saldi legami con il concetto di impresa.

Tale complessità non poteva sfuggire al prof. BOLLA che ad un punto della sua relazione scrive: «E poiché l'industria agraria si fonda essenzialmente sulla trasformazione delle cose e questa trasformazione dà luogo a forme tipiche di organizzazione aziendale, l'unità organica e funzionale del fondo ordinato in azienda, condotto in impresa, si pone al centro dell'ordinamento fondiario».

La ragione profonda della non ragione dell'antitesi tra i due indirizzi dottrinali sta nel fatto che fondo e azienda e impresa sono nozioni che si richiamano e si implicano a vicenda. Lasciando da parte per un momento la posizione centrale che il fondo occupa in un'ontologia giuridica dell'azienda, è certo che l'azienda richiama l'impresa (v. anche la relazione BARBERO), come la materia richiama la forma.

Non si deve dimenticare, infatti, che il fondo, che specifica dal più ampio *genus* l'azienda agraria, è un bene produttivo e come tale esige l'impresa e dall'altro lato che «la proprietà è divenuta una condizione o se si vuole un presupposto per l'esercizio delle operazioni svolte nell'impresa» (ROSSI).

Già l'OPPIKOFER — in un suo lavoro forse poco conosciuto per il valore che esso ha — aveva considerato il fondo come un fenomeno nel quale la semplice aggregazione di più cose unificate dallo scopo tende ad elevarsi ad un rapporto più complesso che dà luogo al sorgere dell'impresa.

Ed è anzi proprio lo svilupparsi dell'azienda agraria a grande organizzazione produttiva, e l'osservazione ci consente di passare all'altro ordine di considerazioni, che determina il sorgere di interessi collettivi e il connesso interesse delle nuove Costituzioni alla tutela di queste realtà, incidendo sui poteri di determinazione dell'imprenditore che per un fenomeno di *rifrazione* da liberi diventano discrezionali.

In questo ordine di idee il convegno portò contributi di informazione veramente preziosi.

Le relazioni dei prof. BAUR (Germania), DE JUGLART (Francia), KOBLER (Germania), NOILHAN (Francia), OSWALD (Svizzera), WORHMANN (Germania), hanno messo in luce istituti diretti a proteggere l'*unité d'exploitation* e a controllare il regime giuridico di circolazione dei beni fondiari agrari (v. relazione KOBLER).

Caratteristiche le disposizioni della legge svizzera 12 giugno 1951, illustrate dal prof. OSWALD, concernenti la protezione contro le esecuzioni «*nuisibles à l'économie*», tra le quali merita di essere ricordata quella che costituisce la «*surveillance de l'entreprise*». Un esperto o «*chef d'exploitation*» può essere aggiunto al debitore per aiutarlo a migliorare la gestione dell'azienda e conseguentemente la situazione economica.

Non meno interessanti le disposizioni contenute nell'*Agricultural Act* inglese del 6 agosto 1947 che si completa con la legge del 30 luglio 1948 sull'affitto dei fondi rustici (*Agricultural Holding Act*). Un aspetto significativo di questa legge sta appunto nel controllo cui è sottoposta la proprietà terriera. Il Ministero dell'Agricoltura ispeziona periodicamente tutte le aziende agrarie. Dove si constatano deficienze il Ministero emana un'ordinanza (*supervision order*) con la quale sottopone l'azienda alla propria sorveglianza. Il titolare continua la coltivazione, ma sotto la vigilanza di un ispettore, i cui poteri possono anche estendersi a vietare la cessione ad altri dell'azienda. Se ciononostante la conduzione resta insoddisfacente, il Ministero ha facoltà di intervenire con tre ordini di provvedimenti: la sostituzione del gestore dell'azienda, sia esso proprietario o affittuario; la espropriazione dell'azienda; la riunione dell'azienda ad altre aziende sotto la gestione diretta del Ministero dell'Agricoltura (v. relazione generale).

Vigorese norme a tutela della conservazione dell'azienda agraria sono quelle illustrate dal prof. BAUR. Già con un decreto del 15 marzo 1918 sulla compra e vendita dei fondi furono sottoposti ad approvazione l'alienazione e l'affitto dei fondi agrari superiori a cinque ettari. La nuova redazione di questo decreto in data 26 gennaio 1937 estendeva l'obbligo di approvazione ai fondi di due ettari.

Da ultimo anche la legge del Consiglio Alleato di Controllo n. 45 restava fedele a questa regola, anzi la superava, dichiarando soggetta ad approvazione anche l'imposizione di gravami sui fondi. I contratti di affitto di fondi agrari per la legge 25 giugno 1952 devono essere denunciati all'Ufficio competente; questo ha la possibilità di fare opposizione contro il contratto: se le parti contraenti non si conformano all'opposizione entro un determinato termine, il contratto è considerato nullo.

La relazione del prof. WORHMANN mise in luce il diritto di successione

dell'erede unico nel recente ordinamento dei fondi. In forza del diritto di successione integrale, il fondo deve toccare in proprietà immediatamente all'erede principale senza cessione ovvero previo accordo con i coeredi. L'indennizzo agli eredi cedenti (*Weichende Erben*) deve essere tale che, pur tenendo conto degli interessi economici dei coeredi, il fondo sia protetto da un indebitamento eccessivo.

In Francia René SAVATIER, Pierre VOIRIN, Michel DE JUGLART, Henri NOILHAN, interpretano il tratto caratteristico della legislazione francese contemporanea nel legame della proprietà della terra con il concetto di azienda, il che comporta delle modificazioni nella struttura giuridica del diritto di proprietà e nelle dimensioni del suo oggetto (unità fondiaria). Con le leggi del 17 giugno 1938, 15 gennaio 1943, 9 novembre 1940 sono stati radicalmente modificati gli articoli 815 e 832 del C. C. e si è affermato il principio che il frazionamento provocato dalle divisioni successorie debba essere evitato.

L'*escursus* potrebbe continuare, ma quel che si è brevemente detto è sufficiente per mettere in luce il processo di trasformazione del diritto agrario da un diritto della proprietà fondiaria a un diritto dell'azienda agraria (BOLLA e in un certo senso SAVATIER) o in senso più ampio, dell'organizzazione agraria, come già affermato sulla *Rivista di diritto agrario* dal WIEACKER.

Il prof. ROSSI dà atto di questo processo quando scrive: « in coerenza con questa interpretazione il legislatore non ha mancato di introdurre nuove limitazioni all'esercizio delle facoltà riconosciute al proprietario fondiario e di inasprire i vincoli già esistenti. Promuovendo ed imponendo la bonifica delle terre e la trasformazione del latifondo, esigendo la ricostituzione di unità produttive (sulla cui rilevanza costituzionale hanno per spicciamente scritto BOLLA e MORTATI) o dichiarando nulle le disposizioni testamentarie che abbiano per effetto l'eccessivo ed indiscriminato frazionamento di aziende efficienti, ovvero fissando i limiti quantitativi alla proprietà fondiaria, il legislatore intende completare un'opera, frammentariamente iniziata da decenni e porre oneri e obblighi per ridurre il fondo — oggetto del diritto di proprietà — entro organiche aziende e per promuovere la nascita e il potenziamento economico di imprese agricole ».

Non, dunque, antitesi fra la concezione oggettivistica del fondo e dell'azienda e quella dell'impresa, ma complementarietà, dettata dall'esigenza profonda di comunione di vite dell'uomo con la cosa.

Se l'azienda è *res* (istituzione cosa), l'impresa è istituzione. Nonostante alcune autorevolissime riserve a tale concezione (quelle espresse nella relazione del prof. DE CASTRO), la realtà è che l'impresa è un'organizzazione di cose e di persone, cioè, istituzione: v. la dottrina italiana (ROMANO, GRECO, MOSSA) e la relazione al convegno di BALLARIN.

A questa conclusione è pervenuta per necessità di cose la legislazione quando si è trattato di programmare l'attività di produzione agricola.

Le tendenze che vincolano il nuovo ordinamento giuridico dell'agricoltura, si legge nella relazione generale, sono date « da un potere di direzione che lo Stato assume in ogni paese e variamente denominato pianificazione integrale, economia regolata, controllo ».

Il fenomeno è evidente anche in quegli Stati di democrazia, dove la pianificazione è intesa come salvaguardia e rafforzamento dei diritti della persona.

È un vecchio tema di ricerche quello della tendenza all'ampliamento della sfera non regolata direttamente dalla legge (HEDEMANN, in Italia MORTATI). Già il MORTATI, riferendo il pensiero dello SCHMITT per cui lo Stato di legislazione sarebbe tipico veicolo di un'era riformistica, revisionista evolucionista, che cerca di realizzare il progresso con leggi giuste attraverso il mezzo legale parlamentare — sottolineava l'interesse di una domanda che lo SCHMITT si poneva: se, cioè, uno Stato di diritto possa attuarsi anche all'infuori dello Stato di legislazione con forme di Stato in cui domini la decisione su casi concreti o da parte del giudice (Stato di giurisdizione) o da parte di una suprema volontà personale (Stato di governo) o per mezzo del tecnicismo della conformità al fine pratico (Stato di amministrazione). Alla questione, che naturalmente è subordinata al modo di intendere il concetto di Stato di diritto, scriveva il MORTATI, può risponderci affermativamente se si pensa che anche nello Stato in cui domini la decisione concreta sulla normatività, vi sono sempre non solo le norme generali ed astratte attributive e regolative della competenza, ma vi è anche la determinazione della finalità cui l'esercizio concreto del potere deve essere rivolto.

Non lontano dallo spirito di queste osservazioni mi pare sia quanto affermato dal prof. HEDEMANN: « Il diritto agrario si è sviluppato come una disciplina indipendente accanto alle vecchie materie classiche del diritto civile e del diritto pubblico. E questo sviluppo non è ancora affatto concluso, specie se si considera l'epoca nella quale viviamo. Non è più una epoca da Rinascimento o da Romanticismo, ma secondo l'opinione dei più, un'epoca dell'esecutivo, dell'amministrazione, della burocrazia. Dallo sfondo di questa prospettiva ci vengono incontro i quattro elementi di un sistema, di un ordine nuovo: lo Stato, l'uomo, il suolo, il denaro ».

Ma a parte questo tema di indagine, è un fatto che paesi come la Svezia, la Svizzera, l'Inghilterra, per citarne solo alcuni, ammettono un minuto controllo sulla produzione delle aziende agricole, senza che ne venga svilita l'iniziativa privata e che molti paesi si sono spinti sulla via delle riforme anche espropriatrici, assai più coraggiosamente di quanto in Italia si fosse informati.

Ma opera anche quella che è stata definita la « rivoluzione contrattuale ».

Il diritto di prelazione accordato all'affittuario (Francia) o per esso allo Stato (Danimarca, Giappone) opera lo smembramento della proprietà in dominio utile, appartenente all'affittuario e dominio eminente conservato dal proprietario (VOIRIN).

Il prof. BASSANELLI dimostrò in una relazione dal titolo *Il lavoro come fonte di acquisto della proprietà*, la particolare *vis attractiva* del lavoro della terra, che stacca il rapporto del lavoratore della terra dalla tradizionale precarietà di rapporto obbligatorio, per fissarlo con più aderenza alla concreta esperienza, nella categoria dei diritti reali, riprendendo e sviluppando una tematica che dalle intuizioni del SIMONCELLI corre fino

al recente contributo del SANTORO-PASSARELLI e alle splendide pagine del CAPOGRASSI e che l'analisi storica conferma in pieno (OURLIAC, ASTUTI). Tanto che l'aver dimenticato questo aspetto ci parve il punto debole della relazione del prof. MORRÓN, per altri aspetti magnifica.

Questo è il merito più cospicuo del convegno: l'aver confermato che il problema della terra è un problema di vite, di comunioni di vite, che non può essere risolto se non nel rispetto religioso di questa potente affermazione di vite.

Carlo Zaccaro

Assistente nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze

Il Congresso di diritto del lavoro a Taormina

A conclusione del Congresso nazionale di diritto del lavoro tenuto a Taormina negli ultimi giorni di aprile, il prof. Adolfo RAVÀ, che aveva presieduto anche la prima seduta, ammoniva scherzosamente che non era un buon segno per una disciplina giuridica l'aver avuto a presiedere della prima e dell'ultima seduta un filosofo. In realtà il Congresso, fondato su tre relazioni dedicate rispettivamente al « diritto del lavoro nel sistema del diritto », al « lavoro nella costituzione » ed a « lavoro e proprietà nell'impresa », si è svolto con discussioni quasi esclusivamente di carattere generale, che hanno impegnato i problemi di fondo del diritto del lavoro e quindi hanno necessariamente toccato i limiti della scienza giuridica, proponendo anche problemi metagiuridici ed orientandosi più volte sui futuri sviluppi della materia.

Ma questo « buttarsi alla filosofia » del Congresso, come diceva il prof. RAVÀ, è stato non solo inevitabile, ma si potrebbe dire necessario, per la indeclinabile esigenza di muovere da una concezione generale delle profonde trasformazioni che, nel segno del diritto del lavoro, si vanno operando nello Stato contemporaneo. Appunto dal diverso modo di sentire, se così si può dire, il valore di queste trasformazioni e la loro incidenza sulla struttura dello Stato contemporaneo, è derivata l'appassionata discussione che ha caratterizzato le ultime sedute del Congresso e che ne ha costituito il risultato migliore per le suggestioni che ha lasciato in ogni partecipante e per l'invito ad un'ulteriore meditazione e a nuovi dibattiti, per i quali questo Congresso ha costituito una specie di introduzione generale.

La prima relazione, dovuta al prof. Francesco SANTORO-PASSARELLI, sul diritto del lavoro nel sistema del diritto, ha proposto le questioni sistematiche della definizione del diritto del lavoro, di cui il relatore ha escluso l'autonomia, affermandone, però, la specialità, essendo il diritto del lavoro dal punto di vista soggettivo, il diritto dei lavoratori e dei datori del lavoro e della comunità di lavoro nella impresa ed il diritto delle rispettive categorie ed associazioni professionali, ed avendo il carattere della specialità gli atti di autonomia negoziale ed il processo di lavoro.

Peraltro, lo stesso prof. SANTORO-PASSARELLI avverte, che, se è indispensabile non dimenticare la necessità di procedere secondo gli schemi delle sistemazioni tradizionali, occorre a chi studi il diritto del lavoro una peculiare sensibilità, dovendosi valutare un fenomeno giuridico di tanta importanza, qual'è la nascita di un nuovo diritto profondamente incidente su tutto l'ordinamento con la conseguente posizione di nuove e delicate questioni.

Nella seconda relazione, il prof. Costantino MORTATI ha illustrato il lavoro nella Costituzione, tracciando un ampio quadro di tutti i principi che nella Costituzione riguardano direttamente ed indirettamente il lavoro e mettendo in efficace rilievo che fra le costituzioni recenti la nostra è quella che ha dato all'esigenza di un nuovo assetto sociale la considerazione più ampia e sistematica attraverso la dichiarazione dei valori direttivi della azione dello Stato nella sfera dei rapporti sociali nonché attraverso la specificazione delle misure da adottare e la predisposizione di un complesso di garanzie.

Nella terza relazione, il prof. Salvatore PUGLIATTI, trattando di proprietà e lavoro nell'impresa, ha qualificato il nostro diritto positivo come un sistema intermedio fra il sistema capitalistico e il sistema collettivistico, osservando analiticamente come nel rapporto del lavoro si stia superando la fonte contrattuale con il costituirsi dei diritti ed obblighi fra le due parti che non hanno trovato il loro fondamento soltanto nella legge.

Da quest'ultimo punto, e cioè dalla interpretazione delle norme giuridiche, sulle quali si possono fondare le diverse tesi, si è sviluppata verso posizioni di carattere generalissimo una animata discussione alla quale hanno partecipato, nei tre giorni, numerosi congressisti, fra i quali ricordiamo i proff. JAEGER, JEMOLO, CHIARELLI, SINAGRA, FALZEA, GIORGIANNI, ARENA, GUARINO, FERRI, LA LOGGIA, CICU, NATOLI, mentre altri, pur non intervenendo nella discussione ufficiale, ne animavano un'altra in tono minore, ma non meno interessante, fra una gita ed un trattenimento dell'ottima organizzazione del Congresso, nel quale gli onori di casa erano fatti, con calda cordialità, dal prof. Andrea ARENA.

Il problema della definizione contrattuale o no del rapporto di lavoro ha condotto al contrasto fra una concezione privatistica e una concezione pubblicistica del diritto del lavoro, che, esasperata più del dovuto nella polemica immediata ha mostrato un netto dissenso fra alcuni intervenuti, dissenso peraltro non sempre forse del tutto giustificato da effettive posizioni dottrinali inconciliabili. Ma la polemica era inevitabile in quanto si rifletteva su grandi questioni sociali del nostro tempo e suggeriva da una parte fondate preoccupazioni di salvaguardia della libertà dell'uomo, pur nelle profonde trasformazioni sociali che il diritto del lavoro implica, mentre dall'altra si accentuava il radicale carattere innovativo dei principi proclamati dalla Costituzione con la conseguente « pubblicazione » di tutto l'ordinamento giuridico. Il punto sembrava questo: se si debba mutare la struttura dell'ordinamento giuridico tradizionale fondato sul diritto soggettivo e sulla autonomia negoziale, cui lo Stato pone limiti ed indica